

## CBAM: PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE

Il 17 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento \(UE\) 2025/2083 dell'8 ottobre 2025](#) che modifica il regolamento (UE) 2023/956 ("Regolamento CBAM") con l'obiettivo di **semplificare** e il **rafforzare** tale meccanismo.

Di seguito le novità più rilevanti:

- ***Periodo Transitorio e Semplificazioni***

Il periodo transitorio del CBAM terminerà il 31 dicembre 2025.

- ***Esenzione "de minimis"***

È stata introdotta una nuova esenzione per gli importatori di piccole quantità di merci. In particolare, si tratta di una "**soglia unica basata sulla massa**" in base alla quale **gli importatori che introducono nell'Unione meno di 50 tonnellate annue di beni CBAM sono esentanti dagli obblighi previsti dal Regolamento**. In tali casi, gli importatori dovranno dichiarare tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale.

La Commissione valuterà annualmente se la soglia garantisce che l'esenzione riguardi non più dell'1% delle emissioni incorporate e può modificarla tramite atti delegati.

- ***Obblighi degli Importatori e Rappresentanti Doganali Indiretti***

Gli importatori che prevedono di superare la soglia devono ottenere la **qualifica di dichiarante CBAM autorizzato** prima di superarla.

Tale qualifica deve essere ottenuta altresì dai rappresentanti doganali indiretti prima di importare merci per conto di un importatore; gli stessi sono soggetti ai medesimi obblighi e sanzioni dell'importatore.

- ***Deroga temporanea all'obbligo di autorizzazione per i dichiaranti CBAM***

Inizialmente, dal 1° gennaio 2026 gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti avrebbero dovuto ottenere preventivamente la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato per poter importare merci soggette al meccanismo. Tuttavia, al fine di garantire la continuità delle importazioni nella fase immediatamente successiva al periodo transitorio, è stata prevista una **deroga transitoria** che **consente agli importatori e ai rappresentanti doganali indiretti che hanno debitamente presentato una domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 di continuare ad importare le merci nel 2026**, anche dopo aver superato la soglia unica basata sulla massa, in attesa della decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione.

- ***Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione CBAM annuale:***

I dichiaranti CBAM autorizzati devono **presentare la dichiarazione CBAM annuale e restituire i certificati entro il 30 settembre dell'anno successivo all'importazione delle merci**; quindi per la prima volta nel 2027 relativamente all'anno di importazione 2026.

- **Prezzo del carbonio pagato in un Paese terzo**

La nuova versione del Regolamento consente al **dichiarante CBAM autorizzato di chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire tenendo in considerazione il prezzo del carbonio pagato in un qualsiasi paese terzo**. Inoltre, è stato disposto che la **Commissione possa stabilire prezzi di carbonio di default per ogni paese**, basati sul prezzo medio annuo del carbonio (in EUR/tCO<sub>2</sub>e). Eventuali sconti o compensazioni disponibili nel paese che riducono il prezzo di carbonio di default dovranno essere presi in considerazione.

- **Modifiche dell'obbligo di acquisto dei certificati CBAM**

**I certificati CBAM saranno venduti dagli Stati membri a partire dal 1° febbraio 2027** e non più nel 2026, come precedentemente previsto.

Inoltre, a decorrere dal 2027, i dichiaranti CBAM autorizzati dovranno garantire che il numero di certificati sul loro conto corrisponda ad almeno il 50% delle emissioni incorporate importate dall'inizio dell'anno civile. In precedenza, la normativa prevedeva che al termine di ogni trimestre il numero di certificati detenuti corrispondesse almeno all'80 % calcolate sulla base dei valori predefiniti.

I dichiaranti, invece, potranno ora basarsi alternativamente sui valori predefiniti privi di maggiorazione oppure sui dati relativi ai certificati restituiti per le stesse categorie merceologiche e Paesi d'origine nell'anno precedente.

- **Nuova disciplina di riacquisto dei certificati**

In precedenza il numero di certificati CBAM riacquistabili era limitato a un terzo del totale acquistato nell'anno civile precedente, e la richiesta di riacquisto doveva essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di restituzione dei certificati.

La nuova disciplina prevede ora **che il numero di certificati CBAM oggetto di riacquisto sia pari al totale dei certificati che il dichiarante CBAM autorizzato era tenuto ad acquistare nell'anno in cui sono stati acquistati**. Inoltre, il termine per la presentazione della richiesta è stato posticipato al **31 ottobre**.

La procedura di riacquisto avviene tramite la piattaforma centrale comune di cui all'articolo 20. In particolare, La Commissione riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM per conto dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato è stabilito.

- **Verificatori Accreditati**

I verificatori accreditati hanno accesso al registro CBAM su richiesta di un gestore di paesi terzi per verificare le emissioni incorporate.

Il verificatore presenta una richiesta di registrazione nel registro CBAM all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo nazionale di accreditamento entro due mesi dalla data in cui la concessione dell'accREDITAMENTO è concessa, ma non prima del 10 settembre 2026.

La domanda di registrazione nel registro CBAM deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. nome e identificazione univoca di accreditamento del verificatore;
2. ambiti di accreditamento pertinenti per il CBAM;
3. paese di stabilimento del verificatore;
4. data effettiva di accreditamento e data di scadenza dei certificati di accreditamento pertinenti per il CBAM;
5. qualsiasi informazione su eventuali misure amministrative imposte al verificatore pertinenti per il CBAM;

6. copia del certificato di accreditamento pertinente per il CBAM.

▪ ***Sanzioni***

Sono previste sanzioni per i dichiaranti CBAM autorizzati che non restituiscono il numero corretto di certificati e per gli importatori non autorizzati che superano la soglia unica basata sulla massa.

▪ ***Entrata in Vigore***

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

**Per saperne di più e avere assistenza scrivi a [consulting@nord-ovest.com](mailto:consulting@nord-ovest.com)**

